

Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico – Cass. n. 26811/2022

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Assoluzione del medico, in sede penale, "perché il fatto non sussiste" - Opponibilità nel successivo giudizio civile risarcitorio contro la struttura - Condizioni - Fondamento.

Nella controversia civile promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., per il fatto colposo dei medici dei quali la stessa si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza penale irrevocabile - pronunciata, all'esito di dibattimento, nel processo al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di partecipar) il solo danneggiato come parte civile - che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in virtù dell'accertamento dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento iatrogeno, sulla base dei medesimi fatti oggetto del giudizio civile risarcitorio, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26811 del 12/09/2022 (Rv. 665705 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_2909

Corte

Cassazione

26811

2022